



**Politecnico
di Torino**

Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità e per i compensi aggiuntivi previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 4 novembre 2005, n. 230

***Emanato con D.R. n. 877 dell'8 settembre 2022
In vigore dal 9 settembre 2022***

Politecnico di Torino

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia tel: +39 011.090.5753
rettore@polito.it www.polito.it/ateneo/organi/rettore.php



Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Articolo 2 Costituzione del fondo

1. Il Fondo è costituito con le risorse provenienti:
 - a. dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti, di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b. dalle somme attribuite dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR, di cui all'articolo 9, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c. dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione, di cui all'articolo 53, comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. A tale riguardo, essendo l'Ateneo dotato di una specifica regolamentazione, si rinvia per quanto concerne le modalità di individuazione delle risorse al:
 - Regolamento per la partecipazione ai programmi di finanziamento
 - Regolamento per l'incentivazione dell'attività di ricerca in progetti e programmi internazionali
 - Regolamento convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per conto terzi.

Articolo 3 Modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 2 comma 1

1. Le risorse di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di didattica e di ricerca, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.



2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio, così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito regolamento di Ateneo.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili sono definite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
5. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento. I compensi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'articolo 3 comma 1, così come definiti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 3, sono attribuiti dal Rettore.
2. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.
3. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente regolamento incarichi di natura professionale.

Articolo 5 Modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 comma 2

1. Le modalità di ripartizione e di conferimento delle risorse di cui al presente articolo ai professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo, avviene sulla base dei Regolamenti di Ateneo richiamati all'art. 2, nonché, per il solo personale tecnico amministrativo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dagli accordi integrativi vigenti.

Articolo 6 Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono soggetti alle ritenute ed oneri di legge.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del decreto rettorale di emanazione.